

ALL'AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME ADIGE
Piazza Vittoria, 5
38122 TRENTO

ALL'AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI
DELL'ALTO ADRIATICO
Cannaregio 4314
30121 VENEZIA

ALLA REGIONE DEL VENETO
Direzione Regionale tutela Ambiente
Palazzo Linetti, Cannaregio, Calle Priuli, 99
30121 VENEZIA

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna
Via Giulia, 75/1
34126 TRIESTE

ALLA REGIONE LOMBARDIA
Sede Territoriale di Mantova
Corso V. Emanuele, 57
56100 MANTOVA

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Ufficio Tutela Acque
Palazzo 9 – via Amba Alagi, 35
39100 BOLZANO

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
APPA
Piazza Vittoria, 5
38122 TRENTO

OGGETTO: Distretto Idrografico delle Alpi orientali. Osservazioni al Primo Aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque e al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni.

Il sottoscritto Graziano De Biasi nella veste di Presidente dell'Osservatorio del Paesaggio "Medio Piave" con sede in Villa olivi, piazza Domenica Olivi n. 16, 31030 Breda di Piave, telefono 0422 600661, cellulare 348 2884661 trasmette le osservazioni riguardanti i seguenti progetti dei Piani di Gestione relativi al Distretto Idrografico delle Alpi Orientali:

- Progetto del **1^ aggiornamento del Piano di Gestione delle acque** presentato nel dicembre 2014 (Direttiva 2000/60/CE).
- Progetto del **Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni**, presentato nel dicembre 2014 (Direttiva 2007/60/CE).

1^ AGGIORNAMENTO PIANO DI GESTIONE DELLE ACQUE

OSSERVAZIONE N. 1

Premessa:

La Direzione Generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente, con nota del 24/10/2014, ha disposto l'esclusione dell'Aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque del Distretto delle Alpi Orientali (secondo ciclo di pianificazione 2015-2021) dalla procedura VAS. La Commissione tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS ha infatti espresso parere favorevole a tale esclusione, con una serie di raccomandazioni contenute nel provvedimento. La revisione di tale piano infatti, a parere del Ministero, "...non comporta nuovi effetti significativi non già precedentemente considerati in quanto né il quadro programmatico ambientale, né le tipologie di interventi che

saranno contemplate nel programma delle misure si discosteranno sostanzialmente da quanto già contenuto nel primo Piano di Gestione del 2010..”.

Contenuto dell'osservazione:

L'esclusione del Piano dalla procedura VAS appare decisamente inopportuna, in quanto, contrariamente a quanto espresso dal Ministero stesso, l'aggiornamento del Piano contiene fondamentali aspetti innovativi, relativamente alla caratterizzazione e identificazione dei corpi idrici, ai monitoraggi, alle misure, alle motivazioni del mancato raggiungimento degli obiettivi fissati, alle misure previste e non realizzate, ecc., che impongono la redazione di uno specifico Rapporto Ambientale, che deve essere approvato contestualmente al Piano stesso, secondo la procedura prevista.

Inoltre, nel sessennio intercorso dal 2010 al 2015, è cambiato il clima, il territorio e lo stato ecologico delle acque, quest'ultimo spesso nel senso contrario agli obiettivi ambientali di cui alla Direttiva 2000/60 /CE.

In particolare, in relazione alle raccomandazioni del parere di esclusione dalla procedura di VAS, si sottolinea il particolare interesse dello scrivente Osservatorio all'osservazione n. 8 che evidenzia, tra le opportunità, “... *l'accresciuto ricorso ad interventi di rinaturalizzazione degli alvei, con conseguente miglioramento dello stato ecologico dei corpi idrici e vantaggi dal punto di vista paesaggistico e turistico...*”.

Nel Progetto di aggiornamento Piano è stato inserito il documento n. 9 “Prime azioni di recepimento del parere VAS e iniziative di consultazione pubblica e di consultazione transfrontaliera” in cui sono descritte le “iniziative già avviate o da avviare” dalle Autorità di Bacino per il recepimento delle raccomandazioni espresse nel parere di esclusione dalla procedura di VAS.

Al riguardo si osserva che nella tabella delle pagg. 5/6/7, la colonna “Iniziativa in atto”, in relazione alle diverse raccomandazioni, spesso contiene espressioni generiche, del tipo “si procederà”, “si terrà conto”, “la questione sarà oggetto di valutazione” “si valuterà”, ecc...

Su questo punto si osserva che, considerate le previste scadenze temporali, non sono indicati i tempi e le modalità in cui il progetto di piano conterrà tali integrazioni, dopo averli presentati alla consultazione pubblica. In particolare, con riferimento al paragrafo 2.3 del ricordato volume 9, relativo a “La Valutazione dell'interconnessione esistente tra il sistema acqua e il patrimonio culturale”, si osserva altresì la necessità di conoscere “... *gli ulteriori approfondimenti del quadro conoscitivo riguardante il paesaggio ed i beni culturali, anche in riferimento al set di indicatori riferiti al Piano di monitoraggio ...*”.

Anche su questo aspetto, si osserva che, nel documento richiamato, non si evince la tempistica entro cui il Progetto di Aggiornamento del Piano sarà integrato con le conclusioni del descritto “tavolo di lavoro” con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.

Tali conclusioni sono infatti finalizzate all'integrazione dei contenuti dei Piani di gestione del rischio di alluvione e di gestione delle acque con alcuni temi di primario interesse di tale Ministero, ed in particolare allo sviluppo dell'approccio metodologico indicato alla pagina 8, punti 2) e 3). Infine si osserva che le tabelle relative alla valutazione preliminare di cui al punto 1) risultano di lettura oltremodo difficoltosa.

OSSERVAZIONE N. 2

Premessa:

(Caso EU Pilot 7304/15/ENVD). Successivamente alla pubblicazione dei Piani di Gestione delle Acque del 2010, la Commissione Europea ha avviato una serie di iniziative finalizzate all'analisi dell'implementazione della Direttiva Acque 2000/60/CE da parte dell'Italia. Dopo numerosi incontri e scambi epistolari, anche sulla scorta della risposta del 15/04/2014 del nostro Paese, il servizio della Commissione “... *hanno rilevato numerosi esempi di cattiva/incompleta applicazione ...*” della Direttiva, ritenendo che “... *permangono carenze significative nell'implementazione della Direttiva e pertanto sarebbero grati di ricevere ulteriori chiarimenti ed informazioni in merito ad una serie di questioni ...*” dettagliatamente inquadrate nelle seguenti 7 domande:

1. Insufficiente coordinamento nell'implementazione della Direttiva 2000/60/CE (ad esempio, nel Distretto delle Alpi Orientali, il monitoraggio chimico non è coordinato: la Provincia Autonoma di Bolzano ha monitorato 8 inquinanti specifici nei corsi d'acqua, la Provincia Autonoma di Trento ne ha monitorati 68, la Regione veneto 38 e il Friuli Venezia Giulia neanche uno). La Commissione ha quindi richiesto di ricevere informazioni in merito alle azioni concrete che sono state intraprese e quelle pianificate per migliorare il coordinamento di ciascun punto-chiave della Direttiva Acque in ogni Distretto Idrografico (valutazione delle pressioni e degli impatti, programmi di monitoraggio e modalità con le quali sono stati stabiliti gli obiettivi e i programmi delle misure) .
2. Incompleto monitoraggio e l'incompleta valutazione dello stato di qualità delle acque; sono stati evidenziati le seguenti carenze nei programmi di monitoraggio:
 - a) Metodo fauna ittica non ancora elaborato e non intercalibrato;
 - b) Monitoraggio carente e mancata valutazione degli inquinanti specifici;
 - c) Mancata definizione del buon potenziale ecologico per i corpi idrici fortemente modificati;

- d) Carenze nella valutazione quantitativa delle acque sotterranee in Sicilia e carenze nel monitoraggio delle acque sotterranee in Sicilia, Calabria e Basilicata;
- e) Insufficiente monitoraggio delle sostanze prioritarie;
- f) SQA per il mercurio;
- 3. Assenza di metodologie per la valutazione delle tendenze ascendenti e d'inversione della concentrazione degli inquinanti nelle acque sotterranee;
- 4. Mancanza di giustificazione delle esenzioni;
- 5. Identificazione di programmi delle misure;
- 6. Prezzi dell'acqua in agricoltura;
- 7. Altre questioni legate al settore agricolo.

Al riguardo, la Commissione ha richiesto al nostro Paese di far pervenire alla Commissione le proprie osservazioni entro 10 settimane

Nello scorso mese di aprile 2015 anche le Autorità di Bacino di Venezia e di Trento hanno trasmesso al Ministero dell'Ambiente gli "Elementi di riposta forniti dalle Regioni e Province Autonome ricadenti all'interno del territorio del Distretto Idrografico delle Alpi orientali ai quesiti formulati dalla Commissione UE".

Le risposte riguardano dunque alcuni aspetti fondamentali del Piano di Gestione delle Acque del 2010 ed i relativi adeguamenti previsti nel Piano di Gestione del 2015, anche in assenza di specifiche mancanza di linee guida ministeriali su alcuni specifici argomenti.

Contenuto dell'osservazione:

Si osserva che, in relazione alla rilevanza dei questi formulati dalla Commissione UE, l'aggiornamento 2015 del Piano di Gestione dovrebbe comprendere uno specifico elaborato-guida che indichi nei dettagli sia i contenuti delle valutazioni (conclusioni, raccomandazioni, ecc.) della Commissione, sia i rispettivi approfondimenti delle risposte presentate dalle Autorità di Bacino relative al Distretto Idrografico delle Alpi Orientali. Ciò al fine di consentire una adeguata comprensione, anche da parte del pubblico, delle carenze significative nell'implementazione della Direttiva Acque evidenziate a livello comunitario e, nel contempo, di consentire una valutazione del superamento delle stesse nel primo aggiornamento del 2015 del piano, attualmente in elaborazione.

OSSERVAZIONE N. 3

Premessa:

La Direttiva Acque 2000/60/CE afferma che la finalità prioritaria è il "raggiungimento di un buono Stato Ecologico e Chimico" di tutte le acque entro il 2015. Da questa considerazione si dovrebbe dedurre che dopo circa 15 anni dalla formulazione della suddetta Direttiva si siano messi in cantiere progetti adeguati al fine di invertire la tendenza di compromissione dello stato delle acque superficiali, sotterranee e costiere. Dalle molteplici osservazioni effettuate e dall'analisi degli indicatori di qualità sembra che tutto ciò sia in gran parte lontano dal raggiungimento. Sono infatti tali e tanti i fattori che compromettono lo stato ecologico e chimico delle acque che in effetti, viste anche le modeste finanze messe in campo, le modeste conoscenze acquisite e soprattutto il ritardo con cui si prende coscienza di questa Direttiva, si ritiene molto improbabile raggiungere le finalità prefissate.

Alcuni fattori di alterazione degli equilibrio fluviali sono talmente radicati ed in uno stadio tanto avanzato che ci si chiede se, per caso, non abbiamo già da diversi anni abbattuto ogni capacità omeostatica atta al recupero naturale degli ecosistemi naturali. In tal senso considerando solo i fattori biologici e tralasciando quelli chimici di cui si conosce solo in parte l'impatto derivato dai livelli di inquinamento raggiunti, appare fuor di dubbio che nelle aree di pianura i fattori modificatori e di impatto sono derivati soprattutto dalla presenza antropica urbana e non. Le città riversano nei fiumi quasi tutti i reflui degli scarichi fognari dato che pochi sono i depuratori che funzionano a dovere. Molti infatti non reggono i carichi di punta e gli effetti si notano a valle degli scarichi stessi dove la qualità delle acque subisce drastiche alterazioni. In secondo luogo va evidenziato il carico inquinante derivato dall'attività agraria in senso lato. Fertilizzanti chimici e biocidi (fitofarmaci, diserbanti ed insetticidi) finiscono spesso, inesorabilmente, nei corsi d'acqua anche perché molto spesso (vedi Sorgenti del Fiume Sile, in area parco regionale) si coltiva fino sulle sponde avendo eliminato le fasce alberate spondali e le "storiche" capezzagne.

In merito all'interazione del sistema agricolo con l'idrografia, va segnalato che la Politica Agricola Comunitaria prevede già misure di prevenzione dei possibili impatti generati dalle coltivazioni: si tratta principalmente del c.d. greening, nuova componente, detta "di inverdimento" nella strutturazione dei pagamenti diretti a favore degli agricoltori, prevista dal Regolamento (UE) n.1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune. Di particolare interesse appare il riconoscimento, ai fini dei pagamenti diretti, di aree di interesse ecologico, quali la rete idrografica minore, zone umide e specchi d'acqua in generale.

Un secondo provvedimento riguarda la condizionalità, vale a dire i requisiti che l'azienda agricola deve rispettare per poter ottenere i pagamenti diretti: il decreto sulla condizionalità (d.m. n.180 del 23 gennaio 2015), valido

per la nuova Pac 2015-2020 stabilisce tra gli obblighi a carico delle imprese agricole l'introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua (BCAA 1); la norma era prevista nella Pac precedente, già nel 2012.

Vale poi ricordare l'impatto derivato dagli allevamenti ittici che operano lungo il Piave (5-6) ed il Sile (6-7) e che contribuiscono ad inquinare grazie alle deiezioni di alcuni milioni di individui di trote per corso d'acqua nonché con l'immissione nei fiumi delle sostanze chimiche ricorrentemente utilizzate per sanificare le vasche ed i pesci stessi da ricorrenti minacce derivate da patologie di varia natura.

Ci si chiede se al riguardo, nell'ambito della redazione del Piano di Gestione, siano state sufficientemente approfondite le necessarie conoscenze e se sia stato analizzato il quantitativo di sostanze tossiche letali per l'uomo e per la fauna fluviale, impiegate per depurare le vasche degli allevamenti. Infatti, anche se l'effetto diluizione riduce molto le proprietà di tali sostanze, comunque rimane il fatto che dal Sile si captano le acque che dopo essere state "depurate" finiscono negli acquedotti di Venezia e Jesolo.

Da tutto ciò ne deriverebbe uno stato di qualità delle acque spesso molto peggiore di quanto prospettato nella copiosa documentazione formante il Piano di Gestione.

Contenuto dell'osservazione:

Si osserva che, in relazione alle considerazioni di cui sopra, il piano di Gestione dovrebbe indicare chiaramente gli esiti (successi e fallimenti) dell'attuazione del Piano del 2010 e quindi descrivere la principali "novità" programmatiche del suo aggiornamento del 2015.

In tal senso appaiono fondamentali i contenuti della recente "Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio del 9.3.2015 – Direttiva quadro Acque e Direttiva Alluvioni: azioni a favore del buon stato delle acque unionali e della riduzione dei rischi di alluvioni" (COM/2015 120 final), ed in particolare della valutazione della Commissione dei programmi di misure avviate relativamente all'inquinamento dell'acqua causato dall'agricoltura, dalle attività industriali e dalle acque reflue urbane, nonché dalle estrazioni eccessive, dalle modifiche dei flussi e della morfologia dei corpi idrici.

Si evidenzia infine la necessità di integrare nel Piano in esame le misure di attenzione ed i requisiti riguardanti gli obblighi di condizionalità e di greening, già in capo alle imprese agricole e volte alla tutela del sistema ambientale, con particolare riguardo ai corpi idrici.

OSSERVAZIONE N. 4

Premessa:

Si riportano di seguito le seguenti particolari osservazioni riguardanti il volume 3 del Piano: Sintesi delle pressioni e degli Impatti significativi:

Contenuto dell'osservazione:

4.1) - Tabella Pag 12-21. L'analisi delle pressioni esaminate in questa articolata tabella mette in evidenza che gran parte dei giudizi risultano da "giudizio esperto adeguatamente motivato". Pur riconoscendo le capacità dei vari esperti messi in campo, per ovviare ad ogni supposizione contraria sarebbe stato opportuno riportare parametri con range (valori min-max) entro cui sopportare gli impatti. Il giudizio esperto può essere non sempre adeguato alle situazioni locali, soprattutto quando gli impatti sono temporanei, molto puntuali e non sempre facilmente rilevabili. Per esempio i risultati di una analisi sul macrobentos risulterà sempre più adeguata di un giudizio esperto.

4.2) - Tabella Pag 25, punto 5.1. Introduzione di specie e malattie. Per i corsi dei fiumi non si riporta nulla, nonostante che il fenomeno sia presente in forma macroscopica. Nel 2007 Turin et al. (Atti Convegno Faunisti Veneti. Vedi www.faunistiveneti.it) riportava che in Veneto quasi il 40 % della ittiofauna è di derivazione alloctona. Idem a pag 25, Tabella 6.

4.3) - Pag 52-53 Pressioni impianti di acquacoltura Tabella 15. Non si riporta nulla in merito al Piave. Sono stati analizzati gli impatti derivati dagli allevamenti di Pederobba e quelli che confluiscono più a valle dagli affluenti di sinistra?

4.4) - Pag 86 Tabella 24 Scarichi non allacciati alla fognatura. In questa analisi non compare il Piave dove gli effetti sono in realtà minori, ma soprattutto non compare il Sile con le centinaia di migliaia di abitanti equivalenti che non sono allacciati e scaricano direttamente in alveo (città di Treviso) oppure nei suoi affluenti.

4.5) - Pag 88-89 Tab 29 Par 5.1 (tipologia 3.1). Non si riporta alcun impatto per il Piave a causa dei prelievi diversi per l'agricoltura, quando è noto che la carente assenza d'acqua nel tratto intermedio è imputabile a questo fenomeno.

4.6) - Pag 90 Par 5.2 Prelievi/diversioni per uso potabile. Non viene rilevato alcun tipo di pressione sia per i corpi idrici superficiali che per quelli sotterranei. Quanto riportato risulta del tutto singolare quando è ampiamente noto che nel caso del Sile la falda che alimenta le risorgive si è abbassata molto a causa dell'emungimento continuo per scopi

domestici (acque potabili) ed industriali. Allo stesso tempo la continua e progressiva riduzione della portata nel medio corso del Piave sta progressivamente “spegnendo” tutte le risorgive che alimentano i fiumi affluenti di sinistra del Sile (Limbraga, Storga, Nerbon, Musestre etc).

4.7) - Pag 91 par 5.5 Prelievi/diversioni per piscicoltura. Non si rileva alcun problema, tanto da far ritenere indispensabile una visita diretta degli estensori del Piano agli allevamenti presenti nel corso superiore del Sile. Le acque impiegate sono per gran parte di falda (pozzi artesiani). Quelle dell'alveo non possono essere usate completamente a causa degli inquinanti e per il trasporto dei patogeni riversanti a monte dalle precedenti acquaculture. Sorge anche il dubbio che non sia stata effettuata alcuna misura del quantitativo d'acqua estratta da ogni impianto.

4.8) - Pag 130 pressione 4.2.1 Dighe/sbarramenti/chiusure-idroelettrico. Non si riporta alcun problema per il Sile. In tal senso non si sarebbe tenuto conto dell'effetto deleterio ed ampliamento dibattuto nelle riviste scientifiche a carattere ittologico dei tre sbarramenti derivati da centrali idroelettriche presenti lungo il medio corso del Sile. La loro creazione ha determinato una interruzione del corso, molto impattante per la fauna ittica anadroma o catadroma che per riprodursi deve potersi muovere nell'intero corso.

4.9) - Pag 140 pressione 5.1. Introduzione di specie e malattie. Non viene riportato alcun problema per Sile e Piave, nemmeno per altri corsi d'acqua del Veneto, a conferma di una poca conoscenza del problema. E' infatti noto che i corsi d'acqua del Veneto ed in particolare il Sile, da Treviso verso valle (vedi annotazione sopra riportata) sono pieni di ittiofauna alloctona che ha già ampiamente messo a rischio il sistema fluviale. In campo zoologico forse è una delle maggiori minacce. Si rammenta in tal senso che a livello mondiale l'IUCN (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura) pone la problematica dell'introduzione delle specie alloctone al secondo posto di una specifica graduatoria.

OSSERVAZIONE N. 5

Premessa:

Si riportano di seguito le seguenti particolari osservazioni riguardanti il volume 4 del Piano: Aree protette:

Contenuto dell'osservazione:

5.1) - Pag 79 Par 7.4 si afferma: “Al fine di valutare se gli obiettivi di qualità dei corpi idrici siano sufficienti per conseguire o mantenere lo stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie tutelati dalle direttive naturalistiche citate in ciascuna area protetta sono stati avviati dei tavoli di approfondimento con le amministrazioni”.

Tale affermazione, con riferimento ai corsi del Piave e del Sile, andrebbe specificata meglio, in modo da poter acconsentire alle Amministrazioni coinvolte il confronto nel merito delle proposte del Piano di Gestione con i Piani di gestione della Rete Natura 2000 che, ad esempio in Veneto, dopo essere stati redatti da alcuni anni, giacciono in qualche ufficio senza che siano ancora approvati.

5.2) - A pag 80 poi si afferma : “A tal fine dovrebbero essere ricercati adeguati obiettivi per i pertinenti elementi di qualità che concorrono a determinare lo stato delle acque evidenziando se esistano le possibilità di prevedere parametri più rigorosi rispetto a quelli fissati nella direttiva acque. “ In definitiva, ed è singolare, si auspica di prevedere “parametri più rigorosi” quando ancora non risultano essere stati analizzati quelli imposti dagli accordi.

OSSERVAZIONE N. 6

Premessa:

Si riportano di seguito le seguenti particolari osservazioni riguardanti il volume 5 del Piano: Stato delle acque superficiali e sotterranee:

Contenuto dell'osservazione:

Per la valutazione dello stato ecologico dei corpi idrici fluviali il D.M. 260/2010 e la “Delibera del Consiglio federale delle Agenzie Ambientali. Seduta del 30 giugno 2014. Doc n 42/14-CF, affermano che va valutato analizzando i seguenti elementi di naturalità: macrobenthos, diatomee, macrofite e fauna ittica. Più in particolare a pag 21 si specifica che per ognuna di queste categorie si devono applicare i seguenti indici: Macrofite IBMR, Diatomee ICMi, Macroinvertebrati Star_ICMi, MTS, Pesci ISECI. Molti di questi indici/metodiche di indagine sono stati presi in esame da istituti di ricerca esteri (Es CEMAFREF francese) e sono stati “imposti” anche in Italia senza alcun corso di aggiornamento per operatori. In particolare in Veneto da quanto si rileva in bibliografia tutti questi indici sono stati di recente applicati solo in maniera molto locale ed a titolo di campionamento parziale. Non certamente in modo esteso ai vari corsi d'acqua.

Se si considera l'analisi delle diatomee, ci si chiede quanti e quali siano i corsi d'acqua indagati con questo metodo.

Inoltre, con particolare riguardo ai pesci, in provincia di Treviso l'ultima Carta Ittica effettuata senza alcuna applicazione dell'indice ISECi è stata redatta 5-6 anni fa. Se si esamina in maniera accurata, si nota che il corso inferiore del Sile, a valle di Treviso, è stato controllato nel 2009 in sole due stazioni poste a Fiera (Treviso) ed a Casale sul Sile. Il Piave invece è stato controllato in diverse stazioni ma, dopo il 2009, non è più stato effettuato alcun campionamento.

Tali considerazioni valgono anche per le Carte Ittiche redatte dalle altre province del Veneto. Molte sono datate e non riportano l'attuale stato della fauna ittica.

In Veneto non sono noti campionamenti inerenti le Macrofite con l'applicazione dell'indice IBMR che per essere corretti richiede una metodologia particolarmente articolata.

Da tutto ciò, ci si chiede come sia stato possibile definire lo stato dei corsi d'acqua in Veneto senza conoscere i risultati delle analisi di questi parametri. In particolare a pag 37 e 38 nella tabella 7 si riportano gli stati di qualità dei fiumi compresi Sile e Piave dove si rileva per i tratti del Sile risulterebbero: 6 tratti buoni, 3 sufficienti, 30 sconosciuti; mentre per il Piave si giudicano: 3 tratti con stato elevato, 18 buoni, 6 sufficienti, 1 scarso, 1 cattivo e 188 sconosciuti. In entrambi i fiumi si notano le ampie lacune nei monitoraggi. Per il Piave in particolare si desidererebbe conoscere quali delle sopra citate analisi sono state fatte. Lo stesso dicasi per il Sile di cui è ben noto lo stato di inquinamento delle acque a valle della città di Treviso che ha portato alla quasi totale scomparsa delle idrofite, una invasione di fauna alloctona (pesci, macroinvertebrati) ed una forte caduta del vecchio indice IBE (classe IV) con cui si analizzava lo stato biologico nel passato.

Inoltre non può non sorprendere quanto è scritto nella scheda di presentazione dell'aggiornamento 2015 del Piano di Gestione, al punto 5, relativo al richiamato volume 5: "... si segnala il caso della Regione Veneto, la quale ha preso atto nel novembre 2013 (DGR 1950/2013) della proposta di classificazione presentata da ARPAV sulla base dei monitoraggi del triennio 2010-2012 e l'ha sottoposta a consultazione pubblica; in attesa del formale recepimento, l'Amministrazione conferma, provvisoriamente, la classificazione già trasmessa alla Commissione Europea attraverso il nodo SINTAI-WISE nel marzo 2011...".

OSSERVAZIONE N. 7

Premessa.

In riferimento all'art. 11 della Direttiva Quadro Acque, il Volume 7 del PdGA contiene il Programma delle misure composto di 22 "misure di base", distinte in due gruppi di 11 misure ciascuno, cui si aggiungono 17 "misure supplementari" secondo un elenco non esaustivo, utilizzando la possibilità offerta dalla DQA di fare riferimento a misure derivanti dalla legislazione nazionale.

Il programma che ne risulta mette in chiara evidenza una struttura particolarmente articolata cui fa riferimento un numero altrettanto complesso di diversi: riferimenti legislativi e regolamentari; soggetti competenti con relativi livelli istituzionali, gerarchie; compiti; strumenti di pianificazione e gestione; responsabilità; ambiti di intervento; dotazioni di risorse economico-finanziarie.

Si tratta di un quadro che, se non organizzato e coordinato in modo coerente in funzione degli obiettivi principali, rischia di tradursi in un meccanismo caotico, farraginoso e contraddittorio rispetto alle finalità. In altri termini, il PdGA coordinato con il PGRA non può essere inteso come la sommatoria delle misure già esistenti, delegando al loro funzionamento il raggiungimento dei propri obiettivi, bensì costituire il punto di riferimento in grado di consentire il raggiungimento di livelli più elevati in termini di efficacia e di efficienza rispetto alla situazione attuale.

A supporto di questa affermazione si può menzionare il fatto che la semplice delega ai meccanismi settoriali esistenti dell'attuazione di obiettivi propri del PdGA comporta il rischio che, in caso di mancata attuazione dei primi, venga meno l'assolvimento dei compiti propri dello stesso PdGA: è il caso, a titolo di esempio, della già evidenziata mancata approvazione del Piano di Gestione della ZPS "Grave del Piave" che non ha effetti solo in sé, circoscritti a tale ambito specifico, bensì è in grado di compromettere sia il raggiungimento degli obiettivi alla base del PdGA sia l'attuazione di altre misure correlate contenute nel Programma quali, anche qui a titolo di esempio, con particolare riferimento ad altre misure come, a titolo di esempio, quelle intese a garantire condizioni idromorfologiche favorevoli al raggiungimento dello stato o potenziale ecologico (capitolo 21).

Contenuto dell'osservazione:

In riferimento al Programma delle misure contenuto nel Volume 7 del PdGA nonché alle misure del PGRA, si chiede venga esplicitato il quadro anche gerarchico delle competenze e responsabilità in modo tale da evitare confusioni di ruolo e contenuti tra PdGA, PGRA e singole misure con relativi meccanismi di funzionamento, tre Regione Veneto e Distretto idrografico, etc..

Si chiede inoltre che il PdGA operi in modo da fare approvare il PdG ZPS "Grave del Piave" entro il termine del 22 dicembre 2015.

OSSERVAZIONE N. 8

Premessa.

Insistendo sul concetto di coordinamento verticale ed orizzontale ai fini dell'efficienza e dell'efficacia del PdGA coordinato con il PGRA, un altro elemento cui attribuire la dovuta attenzione è la questione dei soggetti da coinvolgere a seconda della natura degli interventi programmati, a cominciare dal ruolo degli Enti locali: le misure di Prevenzione e di Preparazione del PGRA (con particolare riferimento alle Misure M21 ed M22) così come altre già citate del PGdA (quelle idonee a garantire condizioni idromorfologiche favorevoli al raggiungimento dello stato o potenziale ecologico) richiedono infatti il contributo attivo degli Enti locali sulla base delle loro competenze istituzionali in materia di governo del territorio e di paesaggio come meglio trattato nella nostra Osservazione n. 8 al PGRA.

Contenuto dell'osservazione:

Sulla base di queste considerazioni, si richiede che, nella fase successiva alle osservazioni ed in recepimento della presente, il PGdA coordinato con il PGRA inserisca nel proprio corpus operativo e normativo la possibilità di realizzare forme di rapporto stabile e continuo con gli Enti locali (singoli, o anche associati o coordinati come nel caso dell'Osservatorio del Paesaggio Medio Piave) in funzione degli obiettivi comuni da raggiungere.

Lo strumento del Piano comunale delle Acque può in tal senso costituire la sede idonea all'istaurazione di tali rapporti di filiera con la Regione Veneto e/o il Distretto Idrografico delle Alpi orientali a seconda della natura degli interventi: alcune misure, quali le M24, potrebbero costituire un campo di azione comune con sicuri effetti positivi reciproci.

OSSERVAZIONE N. 9

Premessa.

La comprensione e la condivisione delle osservazioni precedenti possono realizzarsi concretizzando i ragionamenti finora svolti facendo riferimento al rapporto tra le Misure di cui sopra (PdGA e PGRA) e le attività dell'Attività dello scrivente Osservatorio del Paesaggio Medio Piave, con particolare riferimento al progetto "Percorsi ciclopedonali ed equestri, aree di servizio in golena del fiume Piave" che ha ottenuto un primo importante riscontro con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 533 del 21 aprile 2015: PAR FSC Veneto 2007-2013. Attuazione Asse 4 Mobilità Sostenibile - Linea di intervento 4.4 Piste Ciclabili. "Approvazione di progetti a Regia Regionale di piste ciclabili al fine di incentivare e migliorare la mobilità ciclistica nel territorio regionale" che lo ha inserito nell'elenco degli interventi da sovvenzionare mediante Regia Regionale.

Il primo dato da rilevare a tale proposito è che tale progetto, che comprende, oltre ai tredici Comuni del nostro Osservatorio, altri nove appartenenti agli Osservatori del Paesaggio: Montello-Piave e Colline dell'Alta Marca, risulta nella sostanza tra gli interventi previsti dal Piano di Gestione ZPS del 2011 (vedi SCHEDA AZIONE N° GA31 "Sviluppo Sostenibile Percorsi ecosostenibili"): l'approvazione tempestiva di quest'ultimo Piano avrebbe consentito ora di procedere ulteriormente avendo alle spalle un'esperienza consolidata.

Vi è poi da considerare che detto progetto comporta la realizzazione sia dei percorsi ciclopedonali ed equestri citati, sia di 15 "Riviere del Piave", con funzioni ricreative e ricettive legate alla balneazione.

In applicazione del D. Lgs. 152/06, allegato I alla parte terza, che prevede l'individuazione di corpi idrici significativi da monitorare e classificare al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, il Volume 4 "Aree protette" del PGdA individua, tra l'altro, le "Aree protette designate per la balneazione", specificando che fanno parte di questa tipologia: le aree costiere balneabili; i laghi balneabili ed alcuni tratti fluviali balneabili.

Dalla lettura del Volume 4 nella parte citata e del Volume 7, Capitolo 3. "Misure di attuazione della Direttiva 2006/7 sulle acque di balneazione, si evince che nella Regione Veneto non ci sono aree di balneazione fluviale.

Nel Volume 4, il Capitolo 4. "Corpi idrici a scopo ricreativo, comprese le acque di balneazione, si conclude con il paragrafo 4.4."Quadro di sintesi degli obiettivi specifici", il quale prevede che: "Nelle more dell'affinamento del Piano di gestione, che dovrà essere completato entro il 22 dicembre 2015, sarà cura delle Autorità competenti procedere all'eventuale identificazione di ulteriori e specifici obiettivi di qualità ambientale."

Contenuto dell'osservazione:

Nell'evidenziare il progetto di cui trattiamo e dichiarando fin d'ora la disponibilità dell'Osservatorio del Paesaggio Medio Piave e delle Amministrazioni comunali che lo compongono a contribuire per quanto di propria competenza alle operazioni necessarie all'individuazione delle Riviere del Piave quali Aree protette designate alla balneazione, si chiede che il PGdA recepisca la presente Osservazione predisponendo le condizioni necessarie nel termine del 22 dicembre 2015.

Le presenti osservazioni ribadiscono, in sostanza, i concetti esposti in occasione delle osservazioni presentate lo scorso marzo da questo Osservatorio in occasione del Rapporto Ambientale del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e di quelle verbalmente presentate in occasione dell'incontro pubblico tenutosi a Treviso il 28 aprile u.s. con l'Autorità di Bacino.

Le presenti osservazioni riguardano alcuni aspetti di carattere generale, con specifici riferimenti a questioni connesse con il territorio dei Comuni partecipanti allo scrivente Osservatorio, ricadenti prevalentemente nel bacino idrografico del Piave e in altri bacini idrografici minori (Vallio, Meolo, Musestre, ecc.).

Per indicare il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni si è utilizzato l'acronimo PGRA.

OSSERVAZIONE N. 1

Premessa: Il reticolo idrografico di riferimento scelto per il PGRA è stato quello già individuato dal Piano di Gestione delle Acque del 2010 (approvato nel 2014). Un primo criterio adottato è stato quello di considerare i soli bacini idrografici di superficie maggiore o eguale a 10 km², secondo quanto indicato dalla Direttiva 2000/60. Un secondo importante criterio è stato quello di riferire le aree allagabili, e quindi i corrispondenti elementi a rischio, al codice del corpo idrico adottato nel Piano della 2000/60.

Il PGRA individuata una prima rete idrografica potenzialmente indagabile, afferma che la restante parte di rete, che allo stato attuale è stata valutata non indagabile, sarà analizzata in una fase di approfondimento successivo, quando si renderanno disponibili i mezzi (tra cui il personale e le disponibilità economiche).

Contenuto dell'osservazione: La rete idrografica d'indagine e i tratti di costa indagati sono riportati nella figura 6 del volume 3 (pag. 28). Tale rete si sviluppa su 5'500 km, di cui 3'800 km studiati con modelli matematici monodimensionali. Il profilo di costa indagato è di 280 km; le aree allagabili nello scenario di tr=100 anni è di 1.200 km².

Nel prendere atto che la totalità della rete sarà indagata successivamente, si osserva che nel progetto di 1^o aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque, la lunghezza complessiva dei 1'811 corpi idrici fluviali è di 14'093 km (vol.5, pag.35), e quindi, con il progetto di PGRA, è stato analizzato il 39% della rete considerata¹. E' noto che, oltre a tale rete "istituzionale", vi sono numerosissime reti idrauliche minori (affluenti montani del 2^o e 3^o ... ordine, reti di bonifica, reti idriche metropolitane e comunali, ecc.) che spesso non riescono a contenere le acque meteoriche, provocando estesi allagamenti.

Ovviamente appare improponibile che l'Autorità di Bacino abbia i mezzi, le risorse e i tempi per coprire nei dettagli indicati la complessiva rete idraulica distrettuale, per cui appare indispensabile valutare la necessità di delegare altri Soggetti pubblici e/o privati (Consorti di bonifica, Comuni, Contratti di fiume, Osservatori del Paesaggio, ecc.) alla redazione di specifici piani "stralcio" di gestione del rischio di alluvioni, alle diverse scale di dettaglio, ovviamente con il coordinamento della stessa Autorità di Bacino e delle Regioni coinvolte.

Con riferimento ai diversi piani avviati negli anni scorsi da diversi Soggetti (piani di bonifica, piani comunali delle acque, ecc.), la necessità dell'iniziativa di cui sopra appare coerente con quanto indicato all'art.8, c.1 della Direttiva Alluvioni 2007/60, in relazione alla necessità di un coordinamento a livello di distretto idrografico e di un unico PGRA.

Si osserva ancora che, con specifico riferimento ai territori ricadenti nei Comuni appartenenti all'Osservatorio del Paesaggio del medio Piave, le misure inserite nel PGRA riguardano solamente il fiume Piave, e non sembrano considerare anche gli altri corpi idrici "minori" quali il Musestre, Sile, il Vallio Meolo, ecc. né la gestione del rischio di alluvioni delle acque sotterranee, aspetto questo che si è recentemente manifestato con una certa intensità, non senza disagio per gli abitanti dei Comuni facenti parte dell'Osservatorio.

OSSERVAZIONE N. 2

Premessa: le misure di piano sono state collocate secondo una programmazione suddivisa in un primo ciclo (2016-2021) e in un secondo ciclo (2022-2027) e inserendo nel primo ciclo la maggior parte delle misure di preparazione (M2) e di prevenzione (M4) e quelle misure di protezione (M3) già maturate sotto diversi aspetti della loro concreta realizzazione.

In più parti del PGRA è affermato che le restanti misure di protezione (sostanzialmente strutturali) impostate sul medio e lungo periodo (2022-oltre) avranno, tra il 2016 ed il 2021 ed eventualmente anche oltre, il tempo di consolidare lo scenario economico di riferimento per la loro concreta fattibilità, nonché per l'acquisizione dei restanti requisiti di fattibilità.

¹ Il numero totale dei corpi idrici superficiali è di 1924, così suddivisi: 1811 corpi idrici fluviali, 40 laghi, 49 c.i. delle acque di transizione, 24 c.i. delle acque costiere. Devono essere aggiunte i c.i. delle acque sotterranee.

Contenuto dell'osservazione: Il PGRA non si limita al primo sessennio e rinvia possibili azioni strutturali al secondo ciclo di pianificazione. Quest'impostazione non appare compatibile con la stessa Direttiva n. 2007/60. In sintesi, non appare chiaro se le azioni del secondo ciclo facciano parte o meno del PGRA a tutti gli effetti.

A tale riguardo sembra opportuno che anche alcune importanti misure strutturali del "secondo ciclo", di cui si dibatte da almeno un cinquantennio siano comunque "impostate" nel primo ciclo: studi di fattibilità, indagini preliminari, progettazione di massima, fugando ogni eventuale impressione di ambiguità e d'incertezze decisionali del PGRA.

Inoltre il rinvio al secondo ciclo di misure strutturali non è generale, nel senso che in alcuni casi nel primo ciclo comunque sono state inserite solo alcune di tali misure. Si ritiene che il PGRA debba specificare, caso per caso, quali sono i criteri oggettivi secondo cui alcune misure sono "già maturate" sotto diversi aspetti.

In particolare, durante l'incontro tenutosi a Treviso il 28 aprile u.s. è emerso che la tesi esposta dall'Autorità di Bacino, secondo cui, nel caso del Piave, attualmente non sarebbe possibile indicare le misure strutturali di laminazione delle piene, da realizzare nel medio-basso corso, se prima non si conosce la capacità di deflusso massima possibile transitabile alla foce, appare irrilevante e contraria con le conclusioni del vigente Piano Stralcio della Difesa Idraulica del medio-basso corso del Piave (PSSI), approvato con DPCM del 2 ottobre 2009.

Infatti, come viene in dettaglio indicato nella successiva Osservazione n.6 e coerentemente con quanto descritto nel PSSI, la capacità di deflusso della foce del fiume, al netto delle adeguamenti degli scarichi dei serbatoi montani posti a monte del bacino idrografico (Pieve, S. Croce, ecc.), può variare dagli attuali 2.100 mc/s ai previsti 3.000 mc/s in caso di attuazione delle previste sistemazioni del tratto terminale. Conseguentemente, al fine di evitare esondazioni e tracimazioni arginali, è indispensabile prevedere una capacità di invaso di una parte del volume delle acque di piena a monte che può variare dagli attuali 113 milioni di metri cubi ai previsti 31 milioni di metri cubi. Da ciò discende che, comunque è indispensabile prevedere - da subito - una misura strutturale a monte per invasare circa 30-40 milioni di metri cubi. Tale volume di invaso è indicato nel PSSI in una cassa di espansione individuata in corrispondenza delle Grave di Ciano. Durante il ricordato incontro è emersa tale indicazione che potrebbe essere già inserita nel piano di gestione, per il primo sessennio.

OSSERVAZIONE N. 3

Premessa: Alla luce delle considerazioni di cui all'osservazione n.2, nel Rapporto Ambientale le valutazioni sono circoscritte alle misure previste nel primo ciclo di pianificazione (2016-2021).

Contenuto dell'osservazione: Tale impostazione comporta che il PGRA abbia perso la sua unicità, in quanto, ai fini della valutazione ambientale e degli impatti sull'ambiente che potrebbe avere la sua attuazione, è stato suddiviso in due parti: la prima contiene le diverse misure valutate nel Rapporto Ambientale, la seconda, contiene misure la cui valutazione viene rinviata al secondo ciclo. Questo criterio non sembra coerente con la Normativa comunitaria e nazionale.

Non va sottaciuto inoltre che il secondo ciclo, nell'ambito del primo aggiornamento del PGRA nel 2020, sarà sottoposto a verifica di assoggettabilità dalla quale potrebbe essere escluso dalla VAS, analogamente a quanto è accaduto recentemente in occasione del 1° aggiornamento del Piano di gestione delle acque. In tali ipotesi le misure strutturali già individuate potrebbero non essere sottoposte alla VAS.

OSSERVAZIONE N. 4

Premessa: Nel PGRA e nel Rapporto Ambientale ripetutamente viene confermato il ruolo delle "aree fluviali", a suo tempo introdotte dal PAI (Piano stralcio dell'Assetto Idrogeologico) e definite come "le aree del corso d'acqua morfologicamente riconoscibili o all'interno delle quali possono svolgersi processi morfodinamici e di invaso che lo caratterizzano nonché le aree delimitate dagli argini di qualsiasi categoria (anche se non classificati e/o in attesa di classifica) o, in mancanza, da sponde e/o rive naturali o artificiali)". Nelle mappe del PGRA in tali aree non sono riportate le perimetrazioni secondo i diversi scenari di pericolosità e di rischio previsti dalla Direttiva n. 2007/60 e dal D.lgs. n. 49/2010. Inoltre, sempre nel Rapporto ambientale si afferma esplicitamente la conferma del ruolo dell'area fluviale stabilito dal PAI nel contesto applicativo del coordinamento delle due direttive di riferimento.

Contenuto dell'osservazione: L'introduzione e la definizione delle "aree fluviali" nel PAI, da parte dell'Autorità di Bacino, la loro perimetrazione nelle cartografie, il loro richiamo e la loro conferma in altri piani stralcio di bacino ex l. 183/89 e, da ultimo, nel progetto di PGRA e nel relativo Rapporto Ambientale, nonché le modalità ed il percorso partecipativo ("conferenze programmatiche", informazione e consultazione del pubblico di cui all'art. 9 della Direttiva 2007/60/CE) con cui sono state introdotte e definite, sono oggetto di fondate critiche e plausibili perplessità da parte di diversi portatori d'interessi pubblici e privati, associazioni, cittadini, ecc.. Avverso l'introduzione di tali "aree fluviali" sono stati presentati alcuni ricorsi amministrativi presso il Tribunale Superiore delle Acque.

Uno dei motivi di opposizione deriva dalla parzialità della loro perimetrazione: solamente in alcuni corpi idrici della rete idrografica presa a riferimento, e solamente in una parte di essi, sono state infatti perimetrate le "aree

fluviali”. Su gran parte della rete idrografica presa a riferimento, e sulla restante fitta rete idrografica distrettuale, non è stata perimetrata alcuna “area fluviale”.

Un altro motivo di opposizione è nel merito: la contestata definizione si fonderebbe sostanzialmente su due criteri: idraulico e morfologico. Il criterio idraulico considera le aree allagate storicamente e/o allagabili con l'applicazione di modelli matematici. Il criterio morfologico non appare né fondato scientificamente, né oggettivo, né risulta inquadrato secondo il DM 8/11/2010, n. 260 e/o secondo le istruzioni dell'ISPRA “Idrain” (determinazione dell'indice di Qualità Morfologica IQM, applicazione della metodologia complessiva di analisi e di supporto alla gestione dei processi geomorfologici nei corsi d'acqua, ecc...).

Inoltre né il DPCM 29 settembre 1998 (atto di indirizzo per la redazione del Pai), né la Direttiva 2007/60 (art.6), né il D.lgs 49/2010 (art.6), prevedono le “aree fluviali”.

Diversa è la definizione tradizionale di “fiume” secondo il vigente codice e quella delle “fasce fluviali” introdotte da altre Autorità di Bacino (ad esempio il Po, ecc...).

L'inserimento delle “aree fluviali” nelle mappe del progetto di PGRA comporta un limite alla precisa e puntuale applicazione della Direttiva 2007/60 e del D.lgs 49/2010.

Infatti all'interno delle “aree fluviali”, definite nel PAI e inserite impropriamente nelle mappe della pericolosità e del rischio del progetto di PGRA, paradossalmente non sono state individuate e perimetrare le aree che potrebbero essere interessate da alluvioni secondo i tre scenari previsti dall'art. 6, c.3 della Direttiva 2007/60 (scarsa, media ed elevata probabilità di alluvioni), né sono indicati per ciascuno dei tre scenari gli elementi di cui al comma 4 (portata di piena, profondità delle acque, velocità del flusso, ecc.) e secondo quanto indicato nel D.lgs 49/2010.

Inoltre, all'interno delle “aree fluviali” riportate nelle mappe del rischio, non sono indicate le potenziali conseguenze negative in caso di alluvioni indicate all'art.6, comma 5 (abitanti, attività economiche, impianti, ecc.) della Direttiva e della ricordata normativa di recepimento.

Si ritiene quindi che tali “aree fluviali” debbano essere sostituite con le “aree pericolose” e le “aree a rischio” secondo quanto sopra indicato. Tale misura potrebbe essere inserita nella misura “Prevenzione-M21” riguardante anche l'aggiornamento del Pai.

OSSERVAZIONE N. 5

Premessa: Nel Rapporto Ambientale si afferma che “Non si attendono livelli significativi di interazione fra il progetto di piano e il tema della vulnerabilità degli acquiferi” (RA, par. 4.1.5, pag. 52).

Contenuto dell'osservazione: Si osserva che l'espressione contenuta nel Rapporto Ambientale appare impropria e inesatta. Al contrario, è noto che la relazione tra le acque superficiali e la loro regolazione anche mediante opere idrauliche, finalizzate sia alla laminazione/controllo delle piene e delle alluvioni, sia alle utilizzazioni idriche, con gli acquiferi è fortissima.

Si ricorda che nel corso del 2014, in conseguenza delle abbondanti e prolungate precipitazioni, le falde acquifere dei territori dei Comuni partecipanti allo scrivente Osservatorio hanno provocato fenomeni di esondazioni di inusuale intensità con danni alla abitazioni ed alle infrastrutture.

OSSERVAZIONE N. 6

Premessa: La presente osservazione si riferisce specificatamente al bacino Idrografico (Unità di Gestione UOM) del Piave. Il costo delle misure previste per questo bacino idrografico è stimato in 740 milioni di euro che, rispetto al costo complessivo previsto per il Distretto Idrografico di 3'412 milioni di euro, costituisce circa il 22%. Tale importo deriva dalle seguenti stime relative alle tre tipologie:

- prevenzione M2: 32,27 milioni di euro;
- protezione M3: 704,69 milioni di euro;
- preparazione M4: 3,10 milioni di euro.

Tra gli interventi di prevenzione, i costi per la delocalizzazione degli insediamenti delle aree maggiormente esposte a rischio ammontano a 30 milioni di euro, pari al 93% dell'intero importo stimato per la prevenzione.

L'importanza delle misure per la protezione è evidenziata dal loro costo complessivo, in quanto assorbono, nel caso del Piave, circa il 95% del costo complessivo di tutte le misure.

Tra le misure per la protezione, i costi più significativi sono:

- interventi per la laminazione delle piene: 390 milioni di euro, previsti tutti nel 2^a ciclo (2022-2027);
- ricalibratura del tratto terminale allo scopo di assicurare il transito di una portata di 3'000 m³/s: 162,70 milioni di euro, previsti tutti nel 2^a ciclo (2022-2027);
- Interventi di mitigazione del rischio idraulico nella rete fluvio-torrentizia montana: 55,27 milioni di euro, previsti tutti nel 2^a ciclo (2022-2027);
- Interventi sull'asta fluviale per il ripristino dell'assetto morfologico, eliminazione degli stati di criticità dei corpi arginali, comprese le indagini preliminari: 47,92 milioni di euro, previsti nel 1^a ciclo (2016-2021);

- Manutenzione dell'asta fluviale nel tratto terminale per il ripristino dell'assetto morfologico, eliminazione degli stati di criticità dei corpi arginali, allo scopo di incrementare la portata a 2'500 m³/s, comprese le indagini preliminari: 28,60 milioni di euro, previsti nel 1° ciclo (2016-2021);

Contenuto dell'osservazione: Le azioni necessarie per la mitigazione del rischio di alluvioni del Piave sono dettagliatamente descritte nel Piano Stralcio di Bacino per la sicurezza idraulica del medio e basso corso (PSSI), approvato con DPCM del 2 ottobre 2009, dopo un lungo, approfondito e meditato percorso iniziato con l'adozione del progetto di piano avvenuta il 5 febbraio 2001.

Nella fase propositiva del Piano sono indicati in apposite tabelle gli interventi strutturali, e non strutturali programmati – suddivisi per priorità – nel breve, medio e lungo periodo. Il costo complessivo è di 559,5 milioni di euro.

Gli interventi strutturali del breve periodo, per una spesa complessiva di 204 milioni di euro, comprendono: interventi per la laminazione delle piene mediante casse di espansione nel medio corso del Piave – I° stralcio - (35 milioni di euro), manutenzione dell'alveo, dei corpi arginali e dei manufatti idraulici allo scopo di incrementare la portata a 2'500 m³/s (18 milioni di euro), ricalibratura del tratto terminale allo scopo di assicurare il transito di una portata di 3'000 m³/s, (136 milioni di euro), ecc..

Gli interventi strutturali del medio periodo, per una spesa complessiva di 182 milioni di euro, comprendono: interventi per la laminazione delle piene mediante casse di espansione nel medio corso del Piave – I° stralcio (completamento) - (20 milioni di euro), interventi per la laminazione delle piene mediante casse di espansione nel medio corso del Piave – II° stralcio - (55 milioni di euro), eventuale modifica degli scarichi dei serbatoi idroelettrici per l'uso di laminazione delle piene (45 milioni di euro), manutenzione dell'alveo, dei corpi arginali e dei manufatti idraulici allo scopo di incrementare la portata a 2'500 m³/s (6 milioni di euro), ricalibratura del tratto terminale allo scopo di assicurare il transito di una portata di 3'000 m³/s (50 milioni di euro), ecc..

Gli interventi strutturali del lungo periodo, per una spesa complessiva di 148 milioni di euro comprendono: interventi per la laminazione delle piene mediante casse di espansione nel medio corso del Piave (140 milioni di euro), manutenzione dell'alveo, dei corpi arginali e dei manufatti idraulici allo scopo di incrementare la portata a 2'500 m³/s (6 milioni di euro).

Nel PSSI, in relazione alla massima piena di progetto ed al conseguente volume idrico transitante alla sezione fluviale di Nervesa, è chiaramente indicato il ruolo primario della capacità massima del tratto terminale, in quanto condiziona la scelta dei volumi di laminazione delle piene necessari a monte, nel medio corso del fiume.

Con una capacità massima di deflusso del tratto terminale di 2'100 m³/s, il volume necessario per la laminazione è stato stimato in 112,8 milioni di metri cubi; con una capacità di deflusso di 2'500 m³/s, il volume necessario è stato stimato in 70,3 milioni di metri cubi, e con una capacità di deflusso di 3'000 m³/s, il volume necessario è stato stimato in 31,3 milioni di metri cubi.

Ulteriori approfondimenti hanno rimodulato le stime dei sopraindicati volumi necessari, per cui, tra i possibili siti individuati, una posizione di priorità comunque rivestono le casse di espansione da realizzare nell'immediato nelle Grave di Ciano con un volume di accumulo dell'ordine di 30-40 milioni di m³.

Si osserva che nel progetto di PGRA non si riportano tali importanti considerazioni ed approfondimenti del PSSI, e la genericità della dizione “interventi per la laminazione delle piene” (vol. 3 del progetto di PGRA), inspiegabilmente non elencati secondo le indicazioni dello stesso PSSI, non consente né di identificarli, né di valutare gli impatti significativi che la loro attuazione potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

Le incertezze descritte in particolare comportano una disparità di “trattamento” per i soggetti portatori di interessi, tra cui i Comuni rivieraschi del tratto medio del Piave, che fin d'ora non sono messi nelle condizioni di poter contribuire fattivamente ai processi partecipativi e decisionali *ex ante* per la redazione definitiva del PGRA.

A tale riguardo si rileva infatti che, mentre per gli altri bacini idrografici sono indicate le principali misure strutturali di laminazione necessarie (ad esempio, nel caso del Bacchiglione, le casse di espansione, l'invaso di Meda, ecc., nel caso del Brenta, l'idrovia Padova-Venezia, la diga del Vanoi, ecc., nel caso del Livenza, la traversa di Colle, ecc.), solamente per il Piave inspiegabilmente non sono indicate e specificate le misure previste e già programmate dal PSSI.

Si osserva quindi che gli interventi per la laminazione delle piene descritti nelle ricordate tabelle del PSSI, approvato con DPCM del 2 ottobre 2009, tra cui le casse di espansione nel medio corso del Piave, dovrebbero essere inseriti ed elencati nel PGRA fin dalla prima fase.

Si chiede inoltre di voler dettagliare l'analisi dei costi indicati per i richiamati “interventi per la laminazione delle piene”, pari a 390 milioni di euro.

OSSERVAZIONE N. 7

Premessa: Nel Rapporto Ambientale, in seno al Capitolo 5 delle Valutazioni ambientali, il paragrafo 5.1.1 è dedicato alla Valutazione di Incidenza relativa alle possibili interferenze del PGRA sui siti della rete Natura 2000, tutelati dalle direttive 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CEE, relative rispettivamente alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e alla conservazione degli uccelli selvatici. (RA, par. 5.1.1, pag. 99).

Per quanto riguarda nello specifico l'ambito territoriale dei Comuni componenti dell'Osservatorio del Paesaggio del Medio Piave, il tratto del fiume Piave che lo interessa è classificato come zona di Protezione Speciale IT3240023 "Grave del Piave" compresa nell'elenco dell'Allegato B alla D.G.R. 06 agosto 2004 n. 2673, e riconfermata in Allegato C al D.P.G.R. 18 maggio 2005, n. 241.

In ottemperanza alla legislazione comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia, risulta sia stata effettuata l'elaborazione del Piano di gestione dei siti IT3240023 "Grave del Piave", IT3240034 "Garzaia di Pederobba" e IT3240035 "Settolo Basso". Tale Piano di Gestione, tuttavia, non risulta a tutt'oggi approvato così come rilevato nel Volume 7, par. 4.3.44 del Piano di Gestione delle Acque - Progetto di Piano - Progetto di aggiornamento, che ne auspica l'approvazione anche a seguito della promulgazione della LR 24/2012 che ha posto la base giuridica per l'approvazione dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000.

Contenuto dell'osservazione: La non ancora avvenuta approvazione del Piano di gestione della citata ZPS pone quantomeno due ordini di questioni.

Il primo è riscontrabile negli effetti dell'inottemperanza della Direttiva 2000/60, con particolare riferimento agli obiettivi ambientali di cui all'art. 4 della stessa: si può certo obiettare che la circostanza non è imputabile ai soggetti responsabili dell'approvazione del Rapporto ambientale di cui trattiamo né del PGRA, tuttavia, la sua rilevanza pare tale da inficiare o quantomeno mettere in discussione la solidità del quadro metodologico e dei risultati della Valutazione di Incidenza del Rapporto ambientale.

Il secondo è relativo al principio di coordinamento già menzionato trattando l'osservazione n. 1. La necessità di coordinamento tra le due direttive 2000/60 e 2007/60, è infatti da intendersi intrinsecamente estesa anche alle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, che come noto presiedono la materia dei Siti Natura 2000, nonché alla Direttiva 2011/92 in materia di impatto ambientale suscettibile, entro il 16 maggio 2007, delle modifiche introdotte con la Direttiva 2014/52: ciò significa, in altri termini ma in un futuro prossimo, l'entrata in vigore di "procedure coordinate e/o comuni" nel caso particolare di progetti per i quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla citata Direttiva 2014/52 e:

- dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio (conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) e/o
- dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (conservazione degli uccelli selvatici)
- dalla direttiva 2000/60/CE (Acque)
- dalla direttiva 2010/75/UE (Emissioni industriali – prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)
- da atti normativi dell'Unione diversi dalle direttive indicate;
- dall'obbligo di designare un'autorità per il coordinamento delle varie valutazioni individuali sopraindicate.

Se ne conclude che, se non tempestivamente impostata e risolta anche in seno ai Piani di Gestione Acque e Rischio alluvioni, la questione della mancata entrata in vigore della normativa comunitaria in materia di Siti Natura 2000 è suscettibile di compromettere sia l'efficacia dei Piani citati sia l'attuazione presente e futura del principio di coordinamento alla base delle politiche territoriali comunitarie.

OSSERVAZIONE N. 8

Premessa: Nel Rapporto Ambientale, in seno al Capitolo 4 relativo allo Stato del Sistema ambientale, il paragrafo 5.1.1 è 4.1.11. (pag. 88) è dedicato ai Beni Culturali e Paesaggistici, con particolare riferimento al concetto di paesaggio nell'evoluzione di cui si citano diverse fasi, tra le quali quella marcata dalla Convenzione europea del Paesaggio firmata a Firenze il 20 ottobre. Di tale Convenzione ci si limita ad evidenziare un elemento senz'altro significativo, vale a dire la definizione del termine paesaggio, e gli effetti di "ispirazione" del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, senza tuttavia coglierne l'importanza in Italia a seguito dell'entrata in vigore della Legge 14/2006, con particolare riferimento agli impegni assunti ed ai soggetti competenti in materia. Soggetti che nel prosieguo del Rapporto ambientale, vengono individuati, in virtù delle rispettive specifiche competenze, nel Ministero dei Beni ed Attività Culturali e del Turismo e nella Regione con particolare riferimento al Piano Paesaggistico regionale.

Contenuto dell'osservazione: La sottoscrizione della Convenzione e, a maggior ragione, la sua ratifica ed il suo recepimento per Legge dello Stato pongono ai soggetti firmatari di assumersi degli impegni sia con provvedimenti generali (art. 5) sia con misure specifiche (art. 6). Tra i primi si registra quello di integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.

La Convenzione dispone inoltre che la definizione e la realizzazione delle politiche paesaggistiche avvengano tramite il concorso di tutte le Autorità ed i soggetti coinvolti, ivi compreso il pubblico verso il quale si devono quindi attivare forme partecipative.

In materia di competenze, sempre la Convenzione (art. 4) si esprime nel senso che ogni firmatario applica la Convenzione e segnatamente i citati articoli 5 e 6, secondo la ripartizione delle competenze propria al suo ordinamento,

conformemente ai suoi principi costituzionali e alla sua organizzazione amministrativa, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Alla questione posta dall'art. 4 della Convenzione, vale a dire quali sono in Italia le competenze coinvolte nell'intreccio dell'applicazione integrata dei provvedimenti generali e delle misure specifiche, con quale ripartizione e secondo quali principi costituzionali, si può rispondere individuando riferimenti certi quali, primo fra tutti, l'art. 9 della Costituzione il quale, riconoscendo il valore unitario del paesaggio, ne attribuisce il compito di tutela alla Repubblica, nelle sue diverse articolazioni ed in primo luogo allo Stato, oltre che alle regioni ed agli enti locali.

In altre parole, la Carta costituzionale non affida il compito ad un livello o soggetto specifico, non privilegia quindi un attore sollevando allo stesso tempo gli altri, bensì opta per una ripartizione di responsabilità tra Stato, Regioni ed Enti locali, a seconda, come è ovvio, delle loro competenze costituzionali e legislative.

Con questo ragionamento, sia chiaro, non si intende minimamente mettere in discussione il quadro delle competenze attuali dei vari soggetti coinvolti in materia, né tantomeno porsi in termini di conflitto nella loro ripartizione. Si intende invece sottolineare la necessità di esercizio coordinato delle stesse così come peraltro risulta in modo evidente dalla logica delle citate direttive comunitarie.

In conclusione, nell'impossibilità di avanzare soluzioni o formule di carattere operativo circa il ruolo dell'Ente locale e dell'Osservatorio del paesaggio come soggetto attuatore alla stregua degli altri che compaiono nel rapporto ambientale, ci limitiamo in questa sede ad evidenziare la non conformità dei contenuti del Rapporto ambientale in materia paesaggistica alla legislazione vigente, con particolare riferimento alla L. 14/2006, espressa anche dall'individuazione parziale ed incoerente dei soggetti attuatori, e nel contempo, ad assicurare da parte dello scrivente Osservatorio del Paesaggio Medio Piave e quindi dei 13 Comuni che lo compongono la più ampia disponibilità a partecipare attivamente sia alla ricerca sia alla condivisione di ogni forma di iniziativa e di coordinamento utile al territorio di riferimento.

Distinti saluti,

Il Presidente
Osservatorio del Paesaggio Medio Piave
Graziano De Biasi

OSSERVAZIONI_2015